



Regione  
Lombardia

ASL Brescia

**DIREZIONE SANITARIA**

Via Galileo Galilei, 20

25128 Brescia

030/3838441 Fax 030/3838256

e-mail: [dirsan@aslbrescia.it](mailto:dirsan@aslbrescia.it)

PEC : [direzionesanitaria@pec.aslbrescia.it](mailto:direzionesanitaria@pec.aslbrescia.it)

Brescia, 20.06.2012

Prof. n. 0086009

B-1-2-2

Spett.li

Federazione Provinciale Coltivatori Diretti

Unione Provinciale Agricoltori

CIA Confederazione italiana Agricoltori

Confcooperative Brescia

Associazione Commercianti

Confesercenti

Confartigianato Unione di Brescia

CNA Confederazione Nazionale Artigianato

Associazione Artigiani

AIB Associazione Industriale Bresciana

Collegio Costruttori Edili

CDO Compagnia delle Opere

Apindustria

FAI Federazione Autotrasportatori Italiani

Assopadana C.L.A.A.I.

Comando Vigili del Fuoco di Brescia

p.c. Protezione Civile

c/o Amministrazione Provinciale di Brescia

**Loro sedi**

**Oggetto: PIANI DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE IN OCCASIONE DI CATASTROFI NATURALI,  
CON PARTICOLARE RIGUARDO AI TERREMOTI.**

I terremoti che hanno recentemente colpito le regioni Emilia Romagna e Lombardia e il pesante carico di vittime tra i lavoratori pongono in primo piano la necessità per tutte le imprese di predisporre i necessari interventi per fronteggiare questa calamità naturale e per garantire l'incolumità dei lavoratori, o quantomeno il contenimento dei danni umani.

Va ricordato che su questo argomento il D. lgs 626/1994 aveva introdotto nel panorama legislativo riguardante la sicurezza sul lavoro prime indicazioni operative, che rappresentavano altresì precisi obblighi per i datori di lavoro.

Tra questi, la predisposizione di un Piano di Emergenza e Evacuazione (di seguito PEE), inteso come strumento idoneo a valutare i rischi conseguenti a situazioni di emergenza interna o esterna e a predisporre le necessarie misure tecniche, organizzative e procedurali.

Le "Linee Guida per l'applicazione del D.lgs 626/1994" promosse dall'Ispecl e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, hanno fornito, nel documento n.4, un primo corpo di "criteri generali per la predisposizione di un piano di emergenza", specificando che lo stesso può essere progettato e redatto solo dopo un'attenta valutazione dei rischi derivanti da ogni attività lavorativa e che deve rispettare requisiti indispensabili di precisione, chiarezza, flessibilità, possibilità di revisione e aggiornamento, oltre a contenere una concreta definizione degli strumenti necessari per la gestione dell'emergenza.

---

**AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA**

Direzione Generale - Brescia - 25124 - Viale Duca degli Abruzzi, 15

Codice Fiscale e Partita IVA: 03436310175

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - [informa@aslbrescia.it](mailto:informa@aslbrescia.it) - [www.aslbrescia.it](http://www.aslbrescia.it)

Questo documento prefigura inoltre classificazioni degli incidenti secondo la gravità e la tipologia di evoluzione, ambiti di responsabilità, aree operative e di controllo, strumenti di intervento, modalità per l'evacuazione e l'attivazione della Pubblica Autorità.

Un inquadramento metodologico viene infine fornito sui contenuti minimi e sul grado di complessità del Piano di Emergenza relativamente ai diversi ambiti cui si rivolge; per maggiori dettagli si rimanda alla citata Appendice.

L'introduzione nel D.lgs 626/1994 dei doveri dei datori di lavoro anche in tema di gestione emergenza e dell'evacuazione dei lavoratori rappresentava in quegli anni uno stimolo per l'analisi dei problemi e la ricerca di soluzioni.

Da allora è trascorso molto tempo ed è esperienza consolidata nel Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro della ASL di Brescia che, malgrado la disponibilità di questo utile strumento di lavoro, la quasi totalità dei PEE redatti dalle imprese appartenenti a tutti i settori di attività si presentano troppo spesso generici e privi dei necessari requisiti sopra richiamati.

Sulla specifica previsione di eventi naturali esterni catastrofici, con particolare riguardo ai terremoti, si limitano solamente a generiche indicazioni di comportamento.

A distanza di 18 anni, il "Testo Unico" delle norme di igiene e sicurezza sul lavoro, D. lgs 81/2008 e s.m.i., ha ripreso sostanzialmente i precetti della precedente normativa.

Il 81/2008 prevede a questo proposito:

- tra le misure generali di tutela *"le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato"* (art. 15 comma 1 lett. u);
  
- tra gli obblighi dei datori di lavoro e del dirigente di:
  1. *"designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza"* (art. 18 comma 1 lett. b);
  2. *"adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa"* (art. 18 comma 1 lett. h);
  3. *"informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione"* (art. 18 comma 1 lett. i);
  
- a proposito della *"Gestione delle Emergenze"*, il datore di lavoro:
  1. *"organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione delle emergenze"* (art. 43 comma 1 lett. a);
  2. *"informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare"* (art. 43 comma 1 lett. c);
  3. *"programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro"* (art. 43 comma 1 lett. d).

Il Titolo II del Decreto, dedicato ai *"Luoghi di lavoro"*, non prevede disposizioni speciali relative agli scenari catastrofici esterni.

Anche la più recente esperienza "sul campo", svolta analizzando i PEE predisposti da imprese dopo l'entrata in vigore del D.lgs 81/2008 e la loro congruità, mostra quanto sia ancora carente l'approccio alla gestione delle emergenze da parte di una moltitudine di datori di lavoro, con la conseguente diffusa inadeguatezza a fronteggiare anche calamità naturali con potenzialità devastante sui lavoratori.

Da qui l'esigenza di uno sforzo straordinario di tutti i datori di lavoro per rivalutare, anche alla luce delle conseguenze dei più recenti terremoti, l'adeguatezza di quanto realizzato su questo argomento.

Con particolare riguardo ai terremoti, è da precisare che, in una scala con livello di rischio decrescente da 1 a 4, la nuova mappatura delle zone sismiche colloca la Lombardia in classe 4, la maggior parte dei Comuni della Provincia di Brescia in classe 3, ma con le aree geografiche della Valsabbia, Garda e sud-ovest in classe 2, cioè pericolosità sismica "media", dove possono verificarsi terremoti abbastanza forti. Questo aspetto non va sottovalutato da parte di chi deve gestire PEE in queste aree (la mappatura è disponibile sul sito web della Protezione Civile di Brescia).

Rimandando a specifiche pubblicazioni per la corretta impostazione della problematica di gestione dell'emergenza si segnalano alcuni punti critici per un corretto approccio alla emergenza relativa al terremoto.

1. Preliminare alla predisposizione di misure di prevenzione e protezione è la stesura del PEE interno, che renda visibili i possibili eventi avversi connessi con la specifica attività lavorativa e li connetta all'eventualità del terremoto.
2. Il datore di lavoro dovrà verificare, alla luce della mutata classificazione per zone sismiche del territorio italiano successiva al terremoto dell'Aquila, in quale grado di rischio si colloca l'area in cui insistono gli stabilimenti, considerando la forte differenziazione da zona a zona del grado di sismicità; questo aggiornamento è disponibile nei singoli Comuni e dovrà necessariamente essere inserito nel PEE.
3. Fatta questa verifica e constatato che la zona geografica è stata dichiarata a rischio non più di "debole attività", diversamente dal passato, si tratterà di considerare che le strutture edilizie che prima potevano rispettare le norme vigenti oggi non presentano più queste caratteristiche. Capannoni industriali che in passato erano stati progettati considerando solo i "carichi verticali", dove travi e pilastri sono retti da un sistema di appoggi e di incastri, oggi risultano inadeguati in zone sismiche dichiarate a rischio non di "debole attività" e con terremoti connotati da movimenti oscillatori orizzontali. Ulteriore verifica va effettuata per conoscere se capannoni industriali installati dopo il 2009, che dovrebbero essere conformi a direttive rispondenti a criteri costruttivi antisismici (D.M. 14.09.2005), hanno effettivamente rispettato queste norme tecniche. Conclusivamente, si tratterà quantomeno di rendere esplicito nel PEE se il capannone costruito in passato si trova oggi a rispettare le norme tecniche, alla luce della nuova classificazione delle zone sismiche.
4. Per quanto precede, poiché tra gli effetti del terremoto a maggior potenzialità distruttiva vi è il collasso della struttura edilizia degli ambienti di lavoro, particolarmente artigianali e industriali, spesso composta da elementi prefabbricati, si renderebbe utile una specifica valutazione della tipologia dell'edificio e della sua capacità di reggere gli effetti del terremoto, particolarmente se di natura oscillatoria orizzontale; tale valutazione potrebbe essere di spunto sia agli interventi di risanamento laddove possibile, sia alla re-ingegnerizzazione dei layout produttivi e degli spazi quando non è possibile altra soluzione.
5. Tra le misure necessarie per il contenimento del danno dovranno essere individuate specifiche aree di sicurezza ("punti sicuri") dove convogliare i lavoratori da evacuare, collocando adeguata segnaletica e prestando particolare attenzione alla individuazione delle opportune vie di fuga e agli ostacoli che in tale evento si

interpongono come, ad esempio, la fuoriuscita dalle scaffalature dei materiali ivi contenuti; conseguentemente, saranno predisposte specifiche procedure da adottare in caso di terremoto.

6. Andrà maggiormente curata l'informazione per i lavoratori e la specifica formazione, particolarmente per la squadra di addetti all'emergenza; la verifica della congruità del PEE sarà consentita anche attraverso appropriate esercitazioni pratiche sul luogo di lavoro, preferibilmente documentate e verbalizzate. Queste prove terranno in considerazione lo scenario che potrebbe realizzarsi a seguito di terremoto occorso in presenza di specifici rischi legati alle attività lavorative presenti (esplosioni, investimento di materiali ecc.)

Lo sviluppo e l'esito di situazioni di emergenza in ambienti di lavoro legate a fattori esterni, quali il terremoto, dipenderà in gran parte dalla capacità dei datori di lavoro di realizzare un corretto percorso per la gestione, nel suo complesso, di ogni passaggio necessario a garantire il massimo livello possibile di contenimento del danno per i lavoratori, anche in ottemperanza alle citate norme di legge.

Lo sforzo di integrare i PEE deve essere indirizzato anche a valutare, oltre al terremoto, ogni altro evento esterno di origine naturale o antropica capace di coinvolgere l'ambiente di lavoro, quali ad esempio il rischio idrogeologico, le frane, le inondazioni, le trombe d'aria, le valanghe, gli incendi boschivi, il collasso di grandi dighe e la prossimità ad industrie a rischio di incidente rilevante ed altro.

Compito del datore di lavoro sarà di operare una specifica ricognizione, anche presso il Comune, della possibile presenza di eventi avversi esterni che possono configurare una vulnerabilità dell'ambiente di lavoro, secondo previsioni già formulate dalla *Protezione Civile*.

E' stato infatti definito l'elenco degli scenari di rischio suddiviso per Comuni che può rappresentare un utile strumento di valutazione iniziale, finalizzato appunto, ove necessario, all'integrazione dei PEE.

*(Piano di Emergenza e Programma di Previsione e Prevenzione Provinciale di Protezione Civile, Provincia di Brescia, Deliberazione N. 23/2007; per accedere al Piano cliccare sul sito della Provincia di Brescia >Protezione Civile > Piano di Emergenza e Programma di Previsione e Prevenzione).*

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dr. Francesco Vassallo)

